



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2012, proposto da: -----, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso ----- in Lecce, via Taranto, N.92;

contro

Ente Ecclesiastico Ospedale -----, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere in virtù dell'art.22 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. alla documentazione richiesta con l'istanza del 20.2.2012 e ad ottenere l'esibizione ed il rilascio di copia, nonché per l'ordine di esibizione ex art. 25, comma 6, della legge 241/90 e ss.mm.ii. con conseguente condanna dell'ente ecclesiastico ospedale ----- all'esibizione ed al rilascio di copia della documentazione dettagliatamente elencata nell'istanza del 20.2.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale ---;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 il dott. Carlo Dibello
e uditi per le parti i difensori avv.to -----, in sostituzione dell'avv.to -----;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente premette di essere stata ricoverata presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ente Ecclesiastico Ospedale ----- con sede in -----, con diagnosi di ingresso di “frattura del capitello radiale braccio dx”.

L'interessata , avendo necessità di accedere alla cartella clinica , a copia di esami radiologici eseguiti durante la degenza ospedaliera e ad ogni altra documentazione sanitaria relativa al periodo di ricovero , ha rivolto istanza di accesso all'Ufficio Cartelle Cliniche del p.o., a mezzo fax in data 20 febbraio 2012.

Non avendo avuto riscontro, la ricorrente si è rivolta al Tar per conseguire una pronuncia accertativa del diritto di accedere alla predetta documentazione, con conseguente ordine di esibizione dei documenti da porre a carico della struttura ravvisando, nella protratta inerzia dell'Ente, la violazione della normativa di settore. Si è costituito l'Ente Ecclesiastico resistente in persona del suo governatore p.t. ----- il quale, dopo aver dedotto la inapplicabilità della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi , a motivo della natura privatistica dell'ente, ha pure rappresentato che la struttura ha puntualmente dato riscontro alla richiesta , con nota racc. del 4 aprile 2012.

Alla camera di consiglio del 14 giugno 2012, la controversia è passata in decisione

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale .

Giova, in primo luogo, premettere che la tesi della inapplicabilità all'ente ecclesiastico resistente della normativa in tema di accesso ai documenti amministrativi, a motivo della sua natura privatistica , non può essere condivisa, in quanto in contrasto con il tenore letterale dell'art 22 della legge 241 del 1990 .

La disposizione sopra citata , nel delineare il raggio d'azione della disciplina prevista dal legislatore in tema di accesso ai documenti amministrativi sotto il profilo della legittimazione passiva a ricevere una istanza di accesso ad atti o documenti amministrativi stabilisce che si intende “ per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i *soggetti di diritto privatolimitatamente alla loro attività di pubblico interesse* disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.”

L'ente ecclesiastico resistente , il quale svolge senz'altro attività di pubblico interesse , tale dovendo considerarsi l'esercizio di attività sanitaria in regime ospedaliero,va pertanto considerato “ pubblica amministrazione” , ai fini della disciplina del diritto di accesso, con conseguente assoggettamento alla normativa in tema di ostensione dei documenti da esso detenuti .

Fatta questa premessa, occorre sottolineare che la stessa difesa della ricorrente ha confermato in camera di consiglio, di avere ricevuto copia della cartella clinica da parte dell'ufficio preposto al rilascio ,ma non anche degli esami radiologici effettuati dall'interessata durante la degenza presso la struttura ospedaliera ----.

In parte qua, deve perciò ritenersi che il ricorso è fondato, sussistendo il diritto della ricorrente di accedere agli esami radiologici eseguiti durante il ricovero.

Il principio appare coerente con la necessità di tutelare il buon diritto della ricorrente di intraprendere ogni iniziativa giudiziaria volta alla verifica della conformità delle condotte poste in essere dai sanitari che l'hanno avuto in cura, alle regole della scienza medica di settore.

Per questa ragione, devono ritenersi senz'altro suscettibili di accesso nelle forme più idonee anche gli esami radiologici ai quali la ricorrente è stata sottoposta durante un periodo di degenza ospedaliera, in relazione ai quali il Collegio stima equo assegnare all'Ufficio dell'ente resistente il termine di gg. 30 per evadere la richiesta .

Le spese possono essere compensate .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, ordina all'Ufficio Cartelle Cliniche dell'Ospedale ---- di ----- di esibire gli esami radiologici eseguiti dalla ricorrente durante la sua degenza presso la struttura nel termine di trenta giorni dalla presente decisione, a richiesta dell'interessata o di suo delegato .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)